
Il Consiglio di Stato

richiamate

- la Legge federale sulla lotta contro le malattie trasmissibili dell'essere umano del 28 settembre 2012 (LEp, RS 818.101);
- l'Ordinanza sui provvedimenti per combattere l'epidemia di COVID-19 nella situazione particolare del 19 giugno 2020 (Ordinanza COVID-19 situazione particolare, RS 818.101.26);
- la Legge sulla promozione della salute e il coordinamento sanitario del 18 aprile 1989 (Leggè sanitaria, LSan, RL 801.100);
- la Legge sulla protezione della popolazione del 26 febbraio 2007 (LProtPop, RL 500.100);

viste le ultime misure di allentamento decise dal Consiglio federale, con effetto dal 22 giugno 2020, ed in particolare l'abrogazione del divieto di assembramento di più di 30 persone; l'abrogazione del divieto di manifestazioni con più di 300 persone; la raccomandazione di garantire una distanza di 1.5 metri tra le persone, rispetto ai 2 metri precedentemente applicabili;

preso atto delle ultime direttive dell'Ufficio federale dello sport e dell'abbandono della condizione di spazio di 10m² da garantire tra ogni singolo utilizzatore delle strutture sportive;

ritenuto che nonostante l'evoluzione attuale della situazione epidemiologica occorre prendere provvedimenti prudenziali al fine di contenere un'eventuale ripresa dei contagi;

visto l'afflusso di un numero elevato di visitatori indigeni, confederati e stranieri nelle infrastrutture balneari - ad esempio nei bagni pubblici e nei lidi - durante il periodo estivo e la conseguente importante presenza di persone;

ritenuto pertanto necessario adottare, sull'intero territorio cantonale, misure specifiche per dette infrastrutture;

considerato che in applicazione dell'art. 2 dell'ordinanza COVID-19 situazione particolare, i Cantoni possono adottare provvedimenti nel limite delle loro competenze;

sentito il Dipartimento della sanità e della socialità, il Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport e lo SMCC;

su proposta del Medico cantonale:

risolve:

1. Ogni visitatore di un'infrastruttura balneare deve avere a disposizione uno spazio di almeno 7m².
2. Su richiesta dell'Ufficio del medico cantonale, i gestori delle infrastrutture balneari devono, se disponibili, fornire immediatamente i dati di contatto dei singoli visitatori.
3. La misura di cui al punto 1. viene impartita con la comminatoria di cui all'art. 292 CP, secondo cui chiunque non ottempera ad una decisione a lui intimata da una autorità competente o da un funzionario competente sotto comminatoria della pena prevista dalla presente disposizione, è punito con la multa.
4. La presente risoluzione è applicabile dal 26 giugno 2020 al 31 agosto 2020. Rimane riservata un'eventuale modifica del periodo in funzione dell'evoluzione epidemiologica.
5. Contro i disposti della presente risoluzione governativa è data la facoltà di ricorso al Tribunale cantonale amministrativo entro 30 (trenta) giorni. Il ricorso non ha effetto sospensivo (art. 43 cpv. 4 Legge sanitaria).
6. Comunicazioni a:
 - Consiglio di Stato (decs-dir@ti.ch; dfe-dir@ti.ch; di-dir@ti.ch; dss-dir@ti.ch; dt-dir@ti.ch; can-sc@ti.ch)
 - Presidente del Gran Consiglio (tramite sgc@ti.ch)
 - Capo SMCC (polizia-segr@polca.ti.ch)
 - Divisione della salute pubblica (dss-dsp@ti.ch)
 - Medico cantonale (dss-umc@ti.ch)
 - Ufficio dello sport (decs-us@ti.ch)
 - Ufficio federale della sanità pubblica (tramite la Divisione della salute pubblica)
 - Sezione degli enti locali (di-sel@ti.ch)
 - Municipi del Canton Ticino (tramite la Sezione degli enti locali)

PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Presidente:


Norman Gobbi

Il Cancelliere:


Arnoldo Coduri